



STATUTI

LÜGANIGA BAND

Art. 1 **SCOPO**

- 1.1 Sotto la denominazione di Lügäniga Band si è formata un'associazione avente lo scopo di creare, esercitare e divulgare la musica carnevalesca (Guggenmusik) ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
- 1.2 L'associazione è apolitica e aconfessionale.
- 1.3 La sede sociale è a Lugano.

Art. 2 **ORGANI DELLA SOCIETA'**

- 2.1 l'assemblea generale (vedi art. 4)
- 2.2 il comitato (vedi art. 5)
- 2.3 i revisori dei conti (vedi art. 6)
- 2.4 le commissioni (vedi art. 7)

Art. 3 **CATEGORIE DEI SOCI**

- 3.1 soci in prova
- 3.2 soci attivi
- 3.3 soci onorari



3.1 **Socio in prova**

E' socio in prova colui che ha fatto domanda di ammissione approvata dal comitato dell'associazione. Le modalità di accettazione, i diritti e i doveri sono contemplati nel regolamento speciale riguardante il periodo di prova.

3.2 **Socio attivo**

3.2.1 E' socio attivo il socio in prova ammesso come tale dall'assemblea generale con 2/3 dei voti.

3.2.2 Ha diritto di voto e di eleggibilità e il dovere di partecipare alle prove come alle manifestazioni decise dall'associazione.

3.2.3 Il socio attivo che senza valido motivo accertato dal comitato manca a più della metà delle prove è escluso dalla partecipazione alle manifestazioni decise dall'associazione (carnevalesche e non).

3.2.4 Strumenti musicali, costumi, divise e altro materiale prestato dall'associazione devono essere conservati e restituiti in ottimo stato. La manutenzione, la riparazione o l'eventuale sostituzione per danni dovuti ad incuria sono a carico del socio.

3.3 **Socio onorario**

3.3.1 Il comitato può proporre quale socio onorario la persona che abbia reso importanti servizi all'associazione o che abbia esercitato un'importante attività in seno alla stessa. In particolare un ex presidente può essere nominato presidente onorario.

3.3.2 Riceve regolarmente le comunicazioni dell'associazione e può partecipare alle assemblee generali senza diritto di voto né di eleggibilità e non paga la quota sociale.

3.3.3 Qualora il socio onorario rimanga in attività, mantiene i suoi diritti di socio attivo.



Art. 4 ASSEMBLEA GENERALE

È l'organo supremo della società.

- 4.1 Si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 aprile (assemblea generale ordinaria).
- 4.2 Il comitato può convocare assemblee generali straordinarie.
- 4.3 Il presidente dell'associazione ha il dovere di convocare un'assemblea generale straordinaria qualora almeno un quarto dei soci attivi lo richieda per scritto indicandone le trattande.
- 4.4 Ogni socio è convocato alle assemblee generali almeno quindici giorni prima della data fissata, in forma scritta (lettera o posta elettronica) indicante l'ordine del giorno.
- 4.5 L'assemblea generale delibera validamente indipendentemente dal numero dei soci presenti.
- 4.6 Proposte individuali, richieste di passaggio di categoria e ricorsi devono essere inoltrati per scritto al comitato al più tardi entro la fine di marzo per essere ammessi all'ordine del giorno.

Art. 5 COMITATO

È l'organo esecutivo dell'associazione e ne assicura la gestione ordinaria.

- 5.1 È composto da 5 a 7 soci attivi, così ripartiti:
 - un presidente
 - un vice-presidente
 - un segretario
 - un cassiere
 - un capo-musica (maestro)
 - da uno a due membri
- 5.2 Viene eletto dall'assemblea generale e resta in carica per un anno. Ogni suo membro è rieleggibile. Il presidente e il capo-musica sono designati dall'assemblea generale: le altre cariche sono di competenza del comitato.



- 5.3 Ogni membro di comitato avente una carica specifica è tenuto a presentare all'assemblea generale ordinaria un rapporto scritto sull'andamento dell'anno trascorso: tale rapporto può essere conglobato in quello del presidente.
- 5.4 Per le decisioni del comitato, in caso di parità di voti, il voto del presidente è determinante.

Art. 6 REVISORI DEI CONTI

Hanno il compito di controllare la contabilità generale e il conteggio finale, dandone rapporto all'assemblea generale.

- 6.1 Sono due e vengono scelti tra i soci attivi ed eletti dall'assemblea generale per la durata massima di due anni consecutivi. Non sono rieleggibili immediatamente.
- 6.2 L'assemblea designa pure un sostituto che sarà chiamato in caso di impedimento di uno dei due revisori designati.
- 6.3 Hanno il diritto di controllare, senza preavviso alcuno, i conti dell'associazione.

Art. 7 COMMISSIONI

- 7.1 Il comitato può creare commissioni, eleggendone a presidente uno dei suoi membri.
- 7.2 Il responsabile di ogni commissione sceglie i suoi collaboratori, organizza e dirige l'attività e presenta un rapporto scritto all'assemblea.
- 7.3 Il comitato, nell'ambito delle sue competenze, può elargire fondi alle commissioni, senza convocare un'assemblea generale.



Art. 8 **QUOTE SOCIALI**

- 8.1 Soci in prova e soci attivi pagano una quota sociale fissata annualmente dall'assemblea generale.
Apprendisti e studenti pagano la metà della quota di socio attivo.
L'ammontare della quota applicata a ogni socio viene definita dal comitato sulla base del regolamento speciale.
- 8.2 I soci onorari non sono tenuti al versamento di alcuna quota sociale.
- 8.3 Le quote si pagano entro il 31 dicembre di ogni anno: esse sono destinate unicamente all'attività sociale.

Art. 9 **DIMISSIONI – RADIAZIONI**

- 9.1 Ogni socio può dimissionare con effetto immediato dall'associazione dandone comunicazione scritta al comitato e restituendo tutti gli effetti in suo possesso che appartengono all'associazione.
- 9.2 I soci che con il loro comportamento pregiudicano il buon nome o l'esistenza dell'associazione, in particolare coloro per i quali dovesse entrare in vigore l'art. 3.2.2 per la seconda volta, vengono sospesi con lettera da parte del comitato che ne propone la radiazione all'assemblea generale.
- 9.3 Il socio che è stato sospeso dal comitato può ricorrere per scritto all'assemblea generale contro tale decisione, tenendo presente l'art. 4.6. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Qualora il socio sospeso non facesse ricorso, il comitato ne proporrà la radiazione all'assemblea generale.
- 9.4 Dimissioni e radiazioni devono essere ratificate dall'assemblea generale.

Art. 10 **VERBALI**

- 10.1 Il segretario redige il verbale delle assemblee generali e delle riunioni del comitato. In sua assenza può essere designata un'altra persona a fungere da verbalizzante.



- 10.2 Il verbale delle assemblee generali viene spedito dal segretario ad ogni socio prima della successiva assemblea generale. La lettura in assemblea generale avviene solo se espressamente richiesta. Il verbale deve essere sottoposto all'approvazione dei soci e conservato negli archivi dell'associazione dopo essere stato firmato dal presidente e dal segretario.
- 10.3 Il verbale delle riunioni di comitato serve quale documentazione per le decisioni prese e viene inviato a tutti i membri del comitato.

Art. 11 REGOLAMENTI SPECIALI

- 11.1 Sono parte integrante degli statuti e regolano
- la qualifica e l'attività dei soci in prova
 - il calcolo della tassa sociale
- 11.2 Sono elaborati dal comitato e ratificati dall'assemblea generale.

Art. 12 DEBITI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono garantiti unicamente dagli averi della stessa. E' esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci.

Art. 13 SCIoglimento

- 13.1 Può essere proposto dal comitato o richiesto per scritto da $\frac{3}{4}$ almeno dei soci attivi.
- 13.2 Deve essere approvato in un'assemblea generale straordinaria da almeno $\frac{3}{4}$ dei soci attivi presenti.
- 13.3 Qualora fosse accettato, sarà eletta una commissione di liquidazione.
- 13.4 L'eventuale attivo restante dopo la liquidazione sarà devoluto ad un'associazione analoga o ad un istituto di beneficenza indicati dall'assemblea che ha stabilito lo scioglimento dell'associazione. In nessun caso verrà distribuito tra i soci.



Art. 14 **MODIFICHE STATUTARIE**

14.1 Possono essere decise unicamente da un'assemblea generale e menzionate all'ordine del giorno.

14.2 Sono decise a maggioranza assoluta dei voti dell'assemblea generale.

Art. 15 **VALIDITÀ**

I presenti statuti, che abrogano ogni precedente edizione, sono stati accettati dall'assemblea statutaria del 2 settembre 2013 ed entrano immediatamente in vigore.



REGOLAMENTO SPECIALE

LÜGANIGA BAND

A. MODALITÀ REGOLANTI IL PERIODO DI PROVA

DIRITTI

1. Riceve gli statuti della Lügániga Band e lo speciale regolamento che lo riguarda.
2. Viene iscritto nell'elenco dei soci.
3. Salvo le disposizioni dei punti 5 e 6, partecipa a pieno titolo alla vita dell'associazione senza diritto di voto né di eleggibilità.
4. Ha diritto di chiedere l'ammissione all'associazione in qualità di socio attivo chi abbia partecipato ad almeno $\frac{3}{4}$ del programma: vendemmia, prove e manifestazioni carnevalesche.
5. Ha diritto di partecipare alle manifestazioni carnevalesche alle stesse condizioni dei soci attivi qualora abbia ottemperato alla richiesta del punto 5 del presente regolamento. Se ciò non fosse il caso potrà richiedere al comitato di partecipare a viaggi o trasferte: questi stabilirà se ammetterlo e a quali condizioni finanziarie.
6. Se all'assemblea generale seguente il periodo di prova il socio non viene ammesso dai $\frac{2}{3}$ almeno dei soci presenti aventi diritto di voto, può, inoltrando una nuova domanda, continuare il periodo di prova secondo le modalità del punto 1.

DOVERI

7. E' tenuto a partecipare regolarmente alle prove e alle manifestazioni indette dalla Lügániga Band.
8. Per danni o perdite di materiale prestato dall'associazione valgono le disposizioni dell'art. 3.2.3 degli statuti.



REGOLAMENTO SPECIALE

LÜGANIGA BAND

B. TASSA SOCIALE

1. L'assemblea decide una tassa sociale di base.
2. Il socio attivo, sulla base delle presenze effettive e delle assenze, ritenute giustificate dal comitato, dell'anno precedente ha diritto a un ristorno della tassa sociale sull'anno sociale in corso come segue:
 - minimo 75% di presenze (o assenze giustificate) = 50% della tassa
 - minimo 50% di presenze (o assenze giustificate) = 25% della tassa
 - meno del 50% di presenze (o assenze giustificate) = nessun ristorno
 Per il socio in prova il primo anno pagherà il 50% della tassa sociale; dal secondo anno, se non ammesso come socio attivo, varrà lo stesso calcolo dei soci attivi ma riportato sul periodo di effettiva partecipazione.
3. Sono considerate manifestazioni della Lügeniga Band:
 - le prove
 - la Festa d'autunno (Vendemmia) di Lugano
 - gli impegni carnevaleschi definiti dal comitato
 - tutte quelle manifestazioni alle quali la Lügeniga Band partecipa in forma ufficiale.
4. Sono considerate assenze giustificate:
 - malattie o infortuni comprovati
 - impegni di lavoro comprovati
 - impegni familiari importanti (quali lutti, matrimoni, traslochi)
 In ogni caso le assenze devono essere annunciate anticipatamente.
 Assenze non annunciate verranno conteggiate come non giustificate.
5. Studenti e apprendisti pagano il 50% della tassa di base.
6. Al comitato è concessa la facoltà di fissare una tassa inferiore alla tassa sociale di base per situazioni di provata eccezionalità. Per principio la stessa non deve essere inferiore al 50% della tassa sociale di base.

Il presente regolamento è parte integrante degli statuti ed entra in vigore contemporaneamente agli stessi.

Tutti gli altri regolamenti esistenti fino al 2 settembre 2013 sono abrogati sulla base delle decisioni assembleari avvenute in tale data.